

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

atipico

Art. 1 Ragione sociale, denominazione e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita, per durata illimitata, un'associazione denominata **atipico**.

L'Associazione ha sede a Lugano. La sede può essere trasferita con decisione del Comitato.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopo

L'Associazione ha lo scopo di:

- organizzare eventi culturali interdisciplinari e innovativi che favoriscano l'incontro e l'interazione tra le persone;
- promuovere la cultura nel Canton Ticino e in Svizzera attraverso ogni forma di espressione artistica, stimolando il pensiero critico e la creatività individuale e collettiva;
- offrire momenti di intrattenimento e benessere, contribuendo al cambiamento sociale mediante il dialogo, il confronto e l'inclusione, rafforzando la coesione sociale e il senso di comunità.

L'Associazione non persegue fini commerciali e non opera a scopo di lucro.

Art. 3 Mezzi e finanziamenti

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- contributi sociali. Sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci. I soci onorari, i soci fondatori e i membri di Comitato in carica sono esentati dal versamento del contributo.
- donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche
- sovvenzioni e sussidi di ogni genere
- proventi derivanti da accordi di prestazioni
- proventi derivanti dall'organizzazione di attività, eventi, manifestazioni, ...

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere poi approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 Soci

Può diventare socio dell'Associazione qualsiasi persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'Associazione che ne condivida gli scopi, l'agire e che versi il contributo sociale annuo.

Le persone che si avvalgono delle offerte e delle strutture dell'Associazione e che contribuiscono alla riuscita delle attività proposte sono soci attivi con diritto di voto. Solo i soci attivi possono essere eletti in Comitato.

Le persone che sostengono l'Associazione unicamente finanziariamente o idealmente sono soci passivi con diritto di voto.

Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'Associazione.

Art. 5 Ammissione, dimissione ed esclusione degli associati

La qualità di socio si acquisisce con l'ammissione da parte del Comitato e il pagamento del contributo sociale annuo. Il Comitato non è tenuto a motivare il rifiuto dell'ammissione. Una persona la cui richiesta d'ammissione venga rifiutata, ha il diritto di fare ricorso alla decisione all'Assemblea dei soci, responsabile ultima della decisione.

La qualità di socio si estingue:

- nel caso delle persone fisiche mediante decesso, dimissioni o esclusione, quando un socio, in quest'ultimo caso, lede gli interessi o gli scopi dell'Associazione;
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

Il Comitato decide dell'esclusione di un socio, non è tenuto a motivarne l'esclusione.

Il socio escluso ha il diritto di fare ricorso alla decisione all'Assemblea dei soci, responsabile ultima della decisione.

Ogni socio può inoltrare le dimissioni per iscritto in qualsiasi momento; il socio uscente non ha diritto al rimborso della tassa sociale annua, che resta acquisita dall'Associazione.

Se un socio non versa il contributo sociale annuo nonostante il sollecito, il Comitato può escluderlo automaticamente.

Art. 6 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- la Direzione
- l'Ufficio di revisione, laddove designato

Art. 7 L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Comitato almeno una volta l'anno, al più tardi entro il mese di aprile.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di quindici giorni, con allegato l'ordine del giorno. Nessuna decisione può essere presa su oggetti non all'ordine del giorno, salvo che sulla proposta di convocare una nuova Assemblea.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate al Comitato entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Sedute straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal Comitato o su richiesta di almeno un quinto degli associati, indicandone lo scopo. L'Assemblea dei soci straordinaria deve avere luogo entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- nomina il Comitato;
- approva e modifica gli Statuti;
- approva il verbale della precedente Assemblea;
- approva il rapporto annuale e il programma di attività;
- approva il rendiconto e il budget annuale;
- determina il contributo sociale annuo;
- delibera su eventuali ricorsi contro esclusioni di membri;
- delibera sulle istanze del Comitato e dei soci;
- autorizza l'assunzione di personale e/o il conferimento di mandati al Comitato o alla Direzione;

- nomina un eventuale Ufficio di revisione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio, secondo Statuto.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. Un socio può farsi rappresentare da un altro socio con una delega scritta. Un socio non può cumulare il voto di oltre due soci complessivamente.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, il voto del/della Presidente vale doppio.

La modifica dello Statuto richiede l'approvazione di una maggioranza qualificata di due terzi dei voti espressi.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale.

Art. 8 Il Comitato

Il Comitato è responsabile verso l'Assemblea dei soci delle attività svolte e della gestione finanziaria dell'Associazione.

Il Comitato presieduto dal/dalla Presidente dell'Associazione è composto da tre fino a sette membri.

Rimane in carica cinque anni. Il Comitato e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato è convocato dal/dalla Presidente o su richiesta della metà più uno dei membri del Comitato.

Si riunisce almeno sei volte all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono.

Il Comitato ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- promuove le finalità dell'Associazione;
- dà seguito alle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- propone all'Assemblea l'assunzione di personale e/o il conferimento di mandati;
- elegge il/la Presidente e degli altri membri di Direzione tra i membri del Comitato;
- distribuisce le competenze al suo interno;
- predispone i regolamenti interni;
- istituisce eventuali commissioni e gruppi di lavoro;
- redige il rapporto annuale e definisce il programma di attività;
- gestisce le finanze dell'Associazione;
- allestisce i preventivi, i consuntivi e i bilanci finanziari con i relativi rapporti annualmente;
- cura le relazioni con le Autorità politiche, gli Enti finanziatori e gli Organi di informazione;
- elabora i mandati di prestazione e i contratti di collaborazione;
- decide in merito all'ammissione o all'esclusione di un socio.

Il Comitato decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto del/della Presidente vale doppio.

I membri del Comitato svolgono il loro ruolo a titolo onorifico e hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi possono tuttavia ricevere compensi per eventuali incarichi specifici o mandati diversi dal loro ruolo di membri del Comitato, purché tali incarichi siano chiaramente definiti e approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 La Direzione

La Direzione gestisce le attività in corso e rappresenta l'Associazione all'esterno.

La Direzione è composta da almeno due persone che ricoprano rispettivamente la carica di Presidente e Vicepresidente. Rimane in carica due anni. La Direzione è rieleggibile.

È competente per le decisioni urgenti che dovranno poi essere ratificate dal Comitato.
La Direzione dispone di tutte le competenze che la legge o il presente Statuto non conferisce a un altro organo.

I membri della Direzione svolgono il loro ruolo a titolo onorifico e hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi possono tuttavia ricevere compensi per eventuali incarichi specifici o mandati diversi dal loro ruolo di membri della Direzione, purché tali incarichi siano chiaramente definiti e approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 10 L'Ufficio di revisione, laddove designato

L'Associazione non è soggetta all'obbligo di nominare un Ufficio di revisione. Tuttavia, qualora l'Assemblea dei soci decida di nominare un Ufficio di revisione, esso dovrà essere indipendente dall'Associazione. L'Ufficio di revisione, se nominato, presenterà annualmente all'Assemblea dei soci un rapporto sulla revisione dei conti annuali e sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 11 Diritto di firma

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della Presidente con un altro membro della Direzione.

Art. 12 Responsabilità

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli associati.

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione

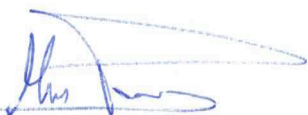
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea dei soci straordinaria convocata a tale scopo, con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei soci presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili.

È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 5 marzo 2025 ed è sottoscritto dai soci fondatori.

5 marzo 2025, Lugano



Paolo Mastromarino



Paola Tallarico



Sarah Simic

No. 123/2025 Porza il, 07/03/2025
Certifico lo sottoscritto segretario comunale di Porza l'autenticità della firma, qui apposta in data odierna, ed in mia presenza, da
TALLARICO Paola, 1989, citt. italiana
di Domenico
qui domiciliato e da me personalmente conosciuto.
Dichiaro che dell'autenticazione è stata presa nota a protocollo
Il Segretario comunale: